



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 29.9.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n.**4428** del ruolo affari contenziosi civili dell'anno **2014**

TRA

SUNJAY GOOKOOLUK, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.11 presso lo studio dell'Avv.to Simona Filippi che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege,

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 1.2.2014 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato detenuto presso la Casa di Reclusione Rebibbia di Roma sino a gennaio 2014; di avere svolto durante il periodo di detenzione attività lavorativa continuativa per il Ministero della Giustizia da luglio 2009 a dicembre 2013, in qualità prima di "porta vitto" sino ad ottobre 2010 e poi di "spesino"; che il ricorrente ha ricevuto delle buste paga dove non è indicato il ccnl di riferimento e l'inquadramento; che in qualità di "porta vitto" distribuiva con il carrello i pasti della colazione e del pranzo ai detenuti, lavorando in media per 5 ore al giorno dalle 7.30 alle 12.30; che in qualità di "spesino" si recava presso il magazzino del carcere dove prendeva e sistemava la spesa in arrivo dai fornitori esterni e riempiva le buste per le ordinazioni dei detenuti, lavorando in media 4 ore al giorno dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì; di avere ricevuto una mercede contrattuale inferiore a quella contrattuale di categoria; che infatti la retribuzione corrisposta dal Ministero della Giustizia ai detenuti che lavorano alle sue dipendenze si basa su minimi tabellari che non sono stati più aggiornati dal 1993; che i conteggi allegati al ricorso si basano esclusivamente sulle ore lavorate come risultanti dalle buste paga; che le mansioni di "porta vitto" rientrano nella III categoria C del ccnl lavoro domestico e che le mansioni di "spesino" rientrano nell'ambito della II categoria B del ccnl lavoro domestico; che non sono state corrisposti i ratei 13° e l'indennità sostitutiva di ferie non godute.



In punto di diritto il ricorrente deduceva: che l'art.22 L. 354/75 in materia di lavoro penitenziario prevede che le "mercedi" devono essere stabilite in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro; che i detenuti lavoratori hanno diritto ad una remunerazione corrispondente alla quantità e qualità del lavoro prestato; che l'art. 22 L. 354/75 prevede una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione penitenziaria di determinare la mercede dovuta al lavoratore in vinculis in misura inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva ed in ogni caso con il limite dei 2/3 del trattamento economico previsto dai ccnl; che secondo quanto previsto dalla norma le mercedi sono stabilite da un'apposita Commissione che non si è più riunita dal 1993; che ciò ha determinato il mancato adeguamento delle mercedi alle tariffe sindacali; che l'inattività dell'apposita Commissione non può impedire l'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore; che la Corte Costituzionale con sent. n.158/2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 comma 16 L. n. 354/1975 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito o all'indennità sostitutiva al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendente dell'Amministrazione penitenziaria; che dalle buste paga in atti si evince che il ricorrente non ha goduto delle ferie maturate; che il ricorrente deve percepire per differenze retributive, tfr, 13°, ferie non godute la somma di € 15.397,82 come da conteggi allegati al ricorso.

Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le mansioni specificate tra il ricorrente e il Ministero della Giustizia, applicare il ccnl invocato ed il diritto all'inquadramento nel livello dedotto e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento di € 15.397,82 a titolo di differenze retributive, tfr, 13° mensilità e ferie non godute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate; in via subordinata: condannare la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente nella misura stabilita ex legge penitenziaria di 2/3 di quella prevista dal ccnl di settore, corrispondendo la somma di € 10.265,21, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva il Ministero della depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

In particolare il Ministero convenuto deduceva: che la 13° e il tfr sono già stati corrisposti al ricorrente; che il rateo è corrisposto mensilmente unitamente alla mercede e con essa conglobato secondo quanto previsto dalla circolare 9.3.1976 n.2294/4748; che la domanda di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie è infondata in quanto non provata; che la richiesta di adeguamento della mercede è infondata come chiarito dalla giurisprudenza di merito.

Istruito documentalmente il procedimento il Giudice all'odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa dando lettura in sala di udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Risultano pacifici tra le parti la natura subordinata del rapporto, i periodi di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario di lavoro, vertendo la controversia essenzialmente su questioni di diritto.

L'art.22 della L. 354/1975 prevede che " *Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine e' costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione*



generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale".

Ne consegue che, in mancanza di prova dell'adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. è da individuare nella misura posta dal predetto art. 22, vale a dire una remunerazione " *non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro*".

Pertanto la domanda del ricorrente di riconoscimento delle differenze retributive spettanti sulla busta paga e della 13° mensilità va accolta nei limiti della differenza fra il trattamento effettivamente praticato, quale risultante dalle buste paga, e la misura corrispondente ai due terzi della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria per i due periodi di riferimento e segnatamente: per le mansioni di "porta vitto" da luglio 2009 ad ottobre 2010 inquadramento III categoria C ccnl lavoro domestico, e per le mansioni di "spesino" da novembre 2010 a dicembre 2013 inquadramento II categoria C ccnl lavoro domestico (la riconducibilità delle mansioni svolte all'interno degli indicati inquadramenti appare coerente con l'indicazione delle attività svolte, non specificamente contestate dall'amministrazione, neppure quanto all'assunzione degli anzidetti contratti collettivi come parametro di riferimento).

Al ricorrente compete altresì l'indennità per ferie non godute, quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sent. n. 158/2001), emergendo la mancata fruizione delle ferie dalle buste paga versate in atti.

I maggiori emolumenti riconosciuti giustificano il diritto ad una corrispondente riliquidazione del tfr.

Non compete a norma dell'art. 22 comma 36 L. n. 724/1994 il cumulo fra interessi legali e rivalutazione sulle somme riconosciute.

In conclusione, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi e non specificamente contestati dalla parte convenuta, il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento in favore del ricorrente di € 10.265,21, oltre interessi legali come per legge.

Si ravvisano eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento in ragione della sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi.

P.Q.M.

1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di € 10.265,21 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge;

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 29.9.2014

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Vincenzi

